



Ministero delle
Attività Produttive
DG AMTC



DG SANCO



Provincia Autonoma
di Bolzano

Trasporto aereo: il nuovo regolamento europeo sul trasporto dei liquidi

La Commissione Europea riesamina le norme relative al trasporto dei liquidi provenienti da paesi non comunitari

La Commissione Europea ritorna a modificare le norme in tema di trasporto aereo. Il 31 luglio 2007 la Commissione ha adottato un nuovo regolamento relativo al trasporto di sostanze liquide provenienti da paesi terzi. In questo modo la Commissione si impegna a semplificare il trasporto dei passeggeri e delle merci provenienti da Paesi terzi, a condizione che siano rispettati le norme di sicurezza negli aeroporti di provenienza.

La normativa in vigore non consente ai passeggeri provenienti da un paese non comunitario di imbarcare sul proprio volo le suddette sostanze, anche se acquistate in un duty free shop.

Un passeggero il cui volo, proveniente per esempio dal Canada, che faccia scalo in una città europea prima di giungere a destinazione, è costretto a lasciare la propria bottiglia di vino acquistata nell'aeroporto di provenienza prima di imbarcarsi sul volo finale.


Il nuovo regolamento permetterà, quindi, di verificare se standard equivalenti a quelli usati nell'UE sono applicati anche nel Paese terzo da qui i liquidi provengono e se gli standard complessivi della sicurezza aerea siano soddisfacenti. Con il rispetto di queste clausole sarà dunque possibile portare all'interno degli aeroporti UE liquidi comprati anche nei duty-free di Paesi extra UE. Le prime decisioni sulle esenzioni tuttavia, precisa la Commissione, sono attese solo per il prossimo autunno.

Il quadro attualmente in vigore sulla sicurezza negli aeroporti

Il nuovo regolamento, in vigore dal prossimo

autunno, non modificherà le norme di sicurezza entrate in vigore in tutti gli aeroporti europei nel novembre 2006. Per proteggere i cittadini da eventuali minacce terroristiche costituite dagli esplosivi in forma liquida, l'UE ha adottato nell'ottobre del 2006 alcune misure di sicurezza che limitavano la quantità di sostanze liquide da portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale.

La Commissione dopo aver esaminato i possibili effetti delle disposizioni sui controlli negli aeroporti, aveva conciliato due esigenze fondamentali: la riduzione al minimo dei tempi di controllo negli aeroporti e la sicurezza aerea.



Tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti dell'Unione Europea con destinazione nazionale ed internazionale sono tenuti a rispettare la normativa in vigore sottoponendosi a controlli aeroportuali.

Pertanto, ai passeggeri è consentito attraversare i punti di controllo portando con sé quantità minime di liquido, cioè quantità non

idonee a costituire un esplosivo pericoloso (il trasporto deve avvenire in contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri).

Ad esempio, è consentito trasportare nel bagaglio a mano profumi e prodotti cosmetici solo in quantità ridotta. Sono previste deroghe per le medicine e gli alimenti dietetici necessari ai passeggeri durante il viaggio, compresi gli alimenti per bambini.

Secondo la normativa in esame entrata in vigore nel novembre dell'anno scorso i liquidi è possibile tra-

sportarli a bordo degli aerei, ma seguendo delle modalità stabilite dalla Commissione.

Il regolamento prevede una serie di misure che facilitano l'effettuazione dei controlli: ad esempio, i passeggeri devono riunire i contenitori di 100 millilitri (o di capacità inferiore) in sacchetti di plastica di capacità non superiore ad 1 litro e presentarli quindi ai punti di controllo.

I liquidi possono essere trasportati all'interno di un sacchetto di plastica richiudibile e trasparente che permette la visione interna degli stessi.



I contenitori dove saranno versati i liquidi non devono eccedere la capacità di 100 ml per un totale di capacità fino a 1 l. I sacchetti, così predisposti devono essere ben chiusi e i recipienti devono poter rientrare comodamente all'interno dei sacchetti.

Per ogni passeggero, secondo la normativa UE è possibile il trasporto di un solo sacchetto di plastica.

Le regole in vigore dal 6 novembre 2006 in tutto il territorio dell'UE attualmente non pongono limiti sulla quantità dei liquidi, da trasportare a bordo degli aerei, acquistati presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea.

I passeggeri, dunque, sono ammessi a portare a bordo liquidi come bevande e profumi acquistati al di là dei punti di controllo delle carte d'imbarco. Apposite disposizioni impediscono che, dopo l'acquisto, gli articoli vengano

manomessi o alterati. Anche se è consigliabile che i liquidi acquistati presso questi negozi non siano aperti prima dell'arrivo in destinazione perché potrebbero essere soggetti a controlli di sicurezza ed eventuali sequestri presso i punti di controllo degli aeroporti intermedi.

Quali sono i liquidi il cui trasporto è consentito?

Attualmente i liquidi consentiti a bordo seppure in quantità ridotte sono:

sciropi, creme, lozioni ed oli profumi

spray

prodotti gelatinosi per capelli e per la cura del corpo come bagno schiuma e doccia schiuma

Tra i prodotti considerati di analoga consistenza ai liquidi e consentiti, quindi, a bordo rientrano anche:

crema di cioccolato

burro di arachidi

mascara liquido

lucidalabbra liquido

yogurt, formaggio fresco o formaggio squagliato

deodoranti, aerosol e roll on.



Si ricorda che il trasporto di questi beni è comunque soggetto alle modalità sopra indicate.

Per maggiori informazioni in materia di trasporto aereo potete contattare il

Centro Europeo Consumatori

Via Lancisi 31- 00161 Roma

tel. 06 44238090

email info@ecc-netitalia.it